

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Iva, dalla Corte di giustizia dietrofront sulla retroattività della detrazione sugli acquisti
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Possibile dietrofront sulla retroattività della detrazione dell'Iva sugli acquisti. La Corte di giustizia Ue, con decisione del 26 marzo 2026, ravvisando la sussistenza di "gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Ue siano compromesse", ha infatti deliberato in via eccezionale, in adesione alla proposta del primo avvocato generale, la revisione della recente sentenza con la quale il Tribunale, discostandosi da una precedente pronuncia della Corte, ha stabilito che il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento al periodo fiscale in cui è sorto, anche se la fattura del fornitore è stata ricevuta in un periodo successivo.

Ricca a pag. 19

La Corte ha deciso la revisione della recente sentenza del Tribunale sull'esercizio del diritto

Iva, la giustizia Ue ci ripensa

Verso il dietrofront sulla retroattività della detrazione

DI FRANCO RICCA

Possibile dietrofront sulla retroattività della detrazione dell'Iva sugli acquisti. La Corte di giustizia Ue, con decisione del 26 marzo 2026, C-167/26 RX, ravvisando la sussistenza di "gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Ue siano compromesse", ha infatti deliberato in via eccezionale, in adesione alla proposta del primo avvocato generale, la revisione della recente sentenza con la quale il Tribunale, discostandosi da una precedente pronuncia della Corte, ha stabilito che il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento al periodo fiscale in cui è sorto, anche se la fattura del fornitore è stata ricevuta in un periodo successivo.

Nella sentenza del 29 aprile 2004, C-152/02, la Corte aveva statuito che, ai fini della detrazione dell'Iva sugli acquisti, le pertinenti alle disposizioni unionali, all'epoca contenute nella Sesta Direttiva del 1977, si interpretano nel senso che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti previsti dalla norma, ossia "che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura". Principi, questi, espressamente fatti propri dall'Agenzia delle en-

trate nella circolare n. 1/2018.

Nella sentenza dell'11 febbraio 2026, causa T-689/24, il Tribunale Ue ha invece dichiarato, in sostanza, che gli articoli 167, lett. a), e 178, lett. a), della direttiva Iva, nonché i principi di neutralità e proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva con riferimento al periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile anche se è entrato in possesso della fattura in un periodo successivo, purché prima della presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo.

L'interpretazione del Tribunale, invero, ha suscitato alcune riserve, espresse su ItaliaOggi7 del 2 marzo 2026. In particolare, si è evidenziato che la sentenza, nell'ammettere la retro-imputabilità della detrazione, spiega che una opposta conclusione non possa essere dedotta dalla citata sentenza del 29 aprile 2004, nella quale la Corte ha dichiarato che il diritto a detrazione, in linea di principio, va essere esercitato con riguardo al periodo nel corso del quale, da un lato, tale diritto è sorto e, dall'altro, il soggetto passivo è in possesso di una fattura. Secondo il Tribunale, infatti, quella statuizione si spiega con la circostanza secondo cui, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la parte interessata non disponeva di una fattura nel momento in cui aveva esercitato il diritto alla

detrazione, mentre nel caso in esame "il soggetto passivo interessato disponeva delle fatture al momento dell'esercizio del suo diritto alla detrazione dell'Iva". Diversamente da quanto afferma il Tribunale, però, dalla sentenza della Corte emerge chiaramente che la questione sul periodo di competenza della detrazione era stata sollevata nell'ambito di una contestazione riguardante un'impresa che aveva fruito di prestazioni di servizi fornite nel corso dell'esercizio 1999, mentre le fatture relative a tali servizi, pur essendo state emesse nel mese di dicembre dello stesso anno, le erano pervenute solo nel gennaio del 2000. Inoltre, il Tribunale ha affermato che se il soggetto passivo non può detrarre l'Iva assolta a monte, relativa alle operazioni effettuate nel corso del periodo durante il quale è sorto il diritto a detrazione, sebbene disponga delle corrispondenti fatture al momento della presentazione della dichiarazione per detto periodo, sopporta temporaneamente l'onere dell'Iva, in



violazione dei principi di neutralità e di proporzionalità, nonché del carattere immediato della detrazione. Al riguardo, tuttavia, secondo la sentenza della Corte, negare che il soggetto passivo possa esercitare la detrazione con riferimento ad un periodo precedente a quello nel corso del quale ha ricevuto la fattura non contrasta con i richiamati principi. L'esercizio del diritto alla detrazione, infatti, "presuppone che, in linea di principio, i soggetti passivi non effettuino pagamenti e, quindi, non versino l'Iva a monte prima della ricezione della fattura, o di un altro documento considerato ad essa equivalente, e che non si possa ritenere che l'Iva gravi su una data operazione prima di essere stata versata". Sulla questione, quindi, tornerà a pronunciarsi la Corte in sede di riesame

— © Riproduzione riservata — ■